

Circolare 6 luglio 1982, n. 91

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

La disciplina indicata in oggetto e' contenuta nel D.L. 30 giugno 1982, n. 390, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 dell'1 luglio c.a.

Detto provvedimento legislativo e' stato suggerito dalla preminente considerazione che, nei termini temporali stabiliti da precedenti provvedimenti, le Unità sanitarie locali non avessero iniziato l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite dalla legge n. 833/1978 concernenti l'ANCC, l'ENPI e gli organi periferici di questa Amministrazione.

Inoltre il decreto legge di cui trattasi attribuisce all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, istituito con D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, nuove competenze in materia di omologazione sottoponendolo, limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità e di questo Ministero.

Cio' detto, lo scrivente - ai fini di una omogenea applicazione delle emanate disposizioni - ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono, con specifico riferimento ai rapporti che verosimilmente verranno a configurarsi con le Regioni, mentre si riserva di riconsiderare la questione alla luce delle eventuali integrazioni o modificazioni che, al decreto legge in esame, verranno - eventualmente - apportate in sede di conversione.

Occorre, allora, rammentare che le attività trasferite sono quelle e soltanto quelle che attengono all'esercizio di funzioni amministrative mentre non sono venute meno le funzioni di polizia giudiziaria degli ispettori del lavoro con lo scorporo della materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro dalle attribuzioni dell'Ispettorato del lavoro ed il trasferimento di detta materia alle Unità sanitarie locali.

Al riguardo devesi considerare che la disposizione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 520 del 1955 - secondo cui la funzione di polizia giudiziaria spetta agli ispettori del lavoro "nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e regolamenti" - non e' determinante nel quadro della problematica in esame. Detto articolo, infatti, conferma il principio (gia' risultante dall'art. 221, ultimo comma del codice di procedura penale) della specialita' e tassativita' delle materie rispetto alle quali e' conferita la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (in contrapposto alla generalita' delle attribuzioni degli Ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad altri istituti o corpi), ma rinvia ad altre leggi la determinazione, in concreto, dell'ambito di tali attribuzioni. Comunque, anche a prescindere da detto rinvio, appare corretto e legittimo ritenere che un atto avente forza di legge ordinaria (quale il decreto n. 616 del 1977) puo' sempre derogare ad altra legge ordinaria per cui l'inciso "fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria... da parte dell'Ispettorato del lavoro" sarebbe chiaramente pleonastico qualora si voglia riferire alle sole materie conservate alla competenza amministrativa dell'Ispettorato stesso.

Nei termini suddetti si e' pronunciato il Consiglio di Stato con apposito parere su richiesta di questo Ministero.

In relazione a quanto sopra e', quindi, appena il caso di sottolineare che gli Ispettori del lavoro continueranno a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria anche per quanto concerne le materie devolute alla competenza amministrativa delle USL: cio' ai fini dell'accertamento e repressione dei reati che venissero in evidenza nell'applicazione delle norme di prevenzione. Inoltre gli Ispettorati del lavoro continueranno a svolgere le funzioni amministrative nelle materie ancora di riserva statale, come ad esempio i controlli sanitari sulla produzione, commercio ed impiego delle sostanze radioattive (art. 6, lett. k), L. n. 833/1978), nonche' la vigilanza congiunta negli impianti ferroviari.

Per quanto concerne i rapporti con le USL, laddove le stesse non abbiano iniziato l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite, essi dovranno essere intrattenuti, comunque non oltre il 31 dicembre 1982, con il commissario di nomina prefettizia, il quale è chiamato ad esercitare, nel territorio della provincia, detti compiti. A tale commissario dovrà essere data notizia degli affari amministrativi in corso e dei provvedimenti amministrativamente definiti. Dovrà, ovviamente, rimanere in possesso dell'Ispettorato del lavoro, il carteggio riguardante l'attività espletata nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

Nel caso in cui le USL si fossero attivate, devono essere tenuti presenti analoghi criteri, sostituendosi, al commissario prefettizio, la regione interessata con la quale gli Ispettorati del lavoro intratterranno gli opportuni contatti, ai fini della destinazione, alle competenti USL, della documentazione o carteggio di cui le medesime debbono disporre per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 e non oltre, è possibile che le regioni anche se le USL siano attivate, chiedano ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, la effettuazione di attività connesse all'esercizio da parte delle USL delle funzioni trasferite a mente della legge n. 833/1978, assumendo gli oneri a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni stesse sul Fondo sanitario nazionale (comma 3, art. 1, decreto legge n. 390/1982).

Verificandosi tale ipotesi, i commissari dei due enti sopracitati comunicheranno alle regioni interessate l'ammontare degli oneri derivanti dalla richiesta di cui trattasi.

Le relative somme potranno essere anticipate dalle gestioni commissariali, sempreché le regioni specifichino tempi e modalità di restituzione: quest'ultima, non potrà avvenire, comunque, oltre il 31 dicembre 1982.

Nell'eventualità che venga emanato il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto legge in esame (il che significherebbe che l'ISPESL non è momentaneamente in grado di iniziare ad esercitare le competenze attribuitegli dal precedente art. 2), è evidente che i compiti, a tutt'oggi svolti da questo Ministero nella materia, continuano ad essere esercitati da questa Amministrazione con le medesime procedure.